

# ITALIA, EUROPA E STATO DI DIRITTO

Bruxelles, 4 febbraio 2026

# INTRODUZIONE

La democrazia è uno dei pilastri valoriali su cui è stata costruita l'Unione Europea e su cui poggiano i suoi Stati membri. La democrazia viene spesso descritta come il governo della maggioranza e, di conseguenza, come il potere della maggioranza di plasmare le leggi attorno alle quali ruota la società.

Tuttavia, gli sviluppi del ventesimo secolo hanno reso questo presupposto inseparabile dallo **Stato di diritto**: l'idea che l'autorità sia esercitata attraverso norme e leggi chiare, che i diritti pongano limiti non negoziabili e che le decisioni istituzionali rimangano contestabili attraverso apposite procedure democratiche.

In questo quadro, le **scelte elettorali** sono fondamentali, ma risultano incomplete senza lo stato di diritto. Questa è la principale linea di demarcazione tra democrazie liberali ed elettorali.<sup>[1]</sup>


Laddove i vincoli dello stato di diritto si indeboliscono, le elezioni possono persistere accanto a intimidazioni e violenza, lasciando la forma democratica priva di sostanza. Quando gli elementi chiave dello stato di diritto vengono messi in discussione - l'indipendenza giudiziaria ne è un esempio lampante - la qualità della democrazia ne risente.

<sup>[1]</sup> <https://ejpr.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1475-6765.70021>


# GLI INDICATORI

## IL DETERIORAMENTO GLOBALE DELLO STATO DI DIRITTO

### Adesione alle regole della legge



Il **Rule of Law Index** del World Justice Project descrive un'accelerazione del deterioramento democratico globale, riportando che nel 2025 il 68% dei paesi nel mondo ha registrato un declino (rispetto al 57% del 2024).<sup>[1]</sup> Le cifre colgono un fatto politico rilevante: lo stato di diritto viene sempre più trattato come una conquista istituzionale fragile piuttosto che come una condizione consolidata. In risposta, le democrazie moderne stanno rafforzando i propri meccanismi di pesi e contrappesi.



<sup>[1]</sup> World Justice Project, Rule of Law Index 2025, p.25  
(<https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/>)

# I DUE PERCORSI

## TUTELARE LO STATO DI DIRITTO

Un paese (o un'istituzione sovranazionale come l'UE) può sostenere lo stato di diritto attraverso due percorsi diversi ma intrecciati tra loro.



Il primo riguarda i **diritti politici dei cittadini**: pluralismo, competizione tra partiti e la libertà di espressione che rende possibile il dissenso democratico.



Il secondo riguarda i **diritti che precedono la cittadinanza** e dai quali i diritti dei cittadini derivano storicamente: tutele dei diritti umani che si applicano alle persone in quanto tali, compreso il diritto di non essere perseguitati o discriminati.

Questi ambiti interagiscono continuamente.

# LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

## REGNO UNITO: DALLA MODERAZIONE VOLONTARIA AL REGIME REGOLATORIO

Tra i diritti politici, la libertà di espressione (*free speech*) è centrale e direttamente connessa alla **capacità di influenzare lo scenario politico**. Essa consente ai cittadini di esprimere opinioni e di dare forma alle preferenze della maggioranza politicamente rilevante. Questo diritto è garantito, oltre che dall'ordinamento interno degli Stati europei, anche a livello sovranazionale dall'articolo 10 della **Convenzione Europea dei diritti umani**.<sup>[1]</sup> Nell'attuale dibattito occidentale, tuttavia, la libertà di espressione è diventata anche un indicatore di ansie più ampie riguardo alla stabilità democratica, alla fiducia istituzionale e alla governance della sfera pubblica digitale. La controversia riguarda raramente la **libertà di parola** in quanto tale ma più il modo in cui gli spazi di espressione sono organizzati e controllati, da quali autorità, secondo quali standard e con quali garanzie. A questo proposito, il Regno Unito e l'Unione Europea illustrano due traiettorie diverse.



Nel **Regno Unito**, l'architettura della *governance* del discorso online si è allontanata decisamente da un modello di moderazione prevalentemente volontario verso un regime normativo statutorio basato sul rischio.



L'**Online Safety Act** stabilisce obblighi relativi ai contenuti illegali di cui le piattaforme sono responsabili e il governo ha dichiarato che tali obblighi sono ora in vigore, con l'Office of Communications (Ofcom) incaricato di farne rispettare il regime. Al contempo, la tolleranza zero espressa dalle istituzioni per i discorsi d'odio dopo il 2004 ha portato ad un'applicazione più puntuale delle sanzioni previste dallo UK Communications Act anche in misura cautelativa.

<sup>[1]</sup> Consiglio d'Europa, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 4 novembre 1950, art. 10

# LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

## REGNO UNITO: DALLA MODERAZIONE VOLONTARIA AL REGIME REGOLATORIO



Questo spostamento istituzionale è interessante per un'analisi dello **stato di diritto** perché ricolloca una parte significativa della “governance del discorso” in un ambito di conformità amministrativa: le questioni rilevanti diventano quelle della **chiarezza giuridica**, della **proporzionalità**, della **supervisione** e della **contestabilità** piuttosto che un semplice binomio tra permissività e restrizione.



Queste questioni diventano politicamente più salienti laddove la **libertà d'espressione** si intreccia con l'**ostilità sociale**. Il comunicato statistico ufficiale del Regno Unito riporta 137.550 reati d'odio registrati dalla polizia in Inghilterra e Galles da marzo 2024 a marzo 2025.<sup>[1]</sup>

<sup>[1]</sup> <https://www.gov.uk/government/statistics/hate-crime-england-and-wales-year-ending-march-2025/hate-crime-england-and-wales-year-ending-march-2025>

# LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

## REGNO UNITO: HATE CRIMES E CONTESTO

### I maggiori reati aggravati da motivi razziali o religiosi

Reati aggravati da motivi razziali o religiosi		Reati equivalenti senza aggravanti	
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione
8P	Aggressione aggravata da motivi razziali o religiosi con lesioni	8N	Aggressione con ferite
105B	Aggressione aggravata da motivi razziali o religiosi senza lesioni	105A	Aggressione senza ferite
8M	Molestie aggravate da motivi razziali o religiosi	8L	Molestie
9B	Paura, allarme o disagio pubblico aggravati da motivi razziali o religiosi	9A	Paura, allarme o disagio pubblico
58J	Danni criminali aggravati da motivi razziali o religiosi	58A	Danni arrecati a un'abitazione
		58B	Danni arrecati a un edificio diverso da un'abitazione
		58C	Danni criminali a un veicolo
		58D	Altri danni penali

La **salienza politica** aumenta dove la governance dell'espressione si intreccia con ostilità sociale. La pubblicazione statistica ufficiale del Regno Unito riporta 137.550 hate crimes registrati dalla polizia in **Inghilterra** e **Galles** nell'anno concluso a marzo 2025.

# LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

## REGNO UNITO: I CRIMINI D'ODIO

### Episodi registrati dalla polizia per settore monitorato, in base alla tipologia di crimine

Da marzo 2021 a marzo 2025, Inghilterra e Galles (escluso MPS)


2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25




Fonte: <https://www.gov.uk>

# LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

## REGNO UNITO: L'EVOLUZIONE DEI CRIMINI D'ODIO NEGLI ANNI

### La rilevazione



### Nell'ultimo anno

I dati a marzo 2025

**52%**

Ordine pubblico

**41%**


Violenza contro la persona

**4%**

Danneggiamenti e incendio doloso

**3%**

Altri reati notificabili



Fonte: <https://www.gov.uk>

# LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

## UNIONE EUROPEA: LOGICHE ISTITUZIONALI DIVERSE



### DUE ASSI DI INTERVENTO

L'Unione Europea ha generalmente approcciato lo stesso problema attraverso una **logica istituzionale differente**.

Su un asse, il “discorso d'odio” è ancorato agli obblighi di diritto penale e civile a livello UE attraverso strumenti quali la Decisione quadro 2008/913/GAI del **Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia**.

D'altro canto, l'UE ha trattato sempre più i contenuti dannosi come un problema di governance per la sfera pubblica digitale, con l'illegalità definita in gran parte dal diritto nazionale ma entro i paletti tracciati a livello UE dal **Digital Services Act**.



### L'ESTENSIONE DEGLI EUROCRIMINI

L'ulteriore mossa attualmente in discussione è la proposta di estendere l'elenco degli “eurocrimini” ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE per includervi l'**incitamento all'odio** e i **reati d'odio**, cambiando così l'attuale scenario.<sup>[1]</sup>

La discussione a livello UE collega sempre più l'incitamento all'odio ad altri contenuti online dannosi come la **disinformazione**, trattandoli entrambi all'interno del medesimo quadro più ampio.

A questo proposito, la Commissione ha stilato due diversi Codici di condotta, entrambi volti a responsabilizzare le piattaforme.

[1] <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-protecting-our-democracy-upholding-our-values/file-hate-crimes-and-hate-speech>

# LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

## UNIONE EUROPEA: IL CONTESTO GIURIDICO



### IL CODICE DI CONDOTTA

**Introduzione:** 2016, revisionato di recente

**Scopo:** contrastare l'incitamento all'odio

**Contenuto:** le piattaforme devono prestare attenzione ai contenuti online dannosi e ai temi sensibili che potrebbero essere a rischio.



### IL CODICE DI BUONE PRATICHE SULLA DISINFORMAZIONE

**Introduzione:** 2022, con dei rafforzamenti rispetto al Codice del 2018

**Scopo:** concordare con le piattaforme social un codice comune relativo alla manipolazione intenzionale

**Novità:** questo approccio ha acquisito un carattere più esplicitamente giuridico attraverso il suo collegamento con il Digital Services Act.<sup>[2]</sup>

<sup>[2]</sup> <https://enlargement.ec.europa.eu/news/european-democracy-shield-and-eu-strategy-civil-society-pave-way-stronger-and-more-resilient-2025-11-12>

# LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

## UNO SPETTRO EUROPEO (NON UN MODELLO UNICO)

Gli episodi rumeno, tedesco e italiano indicano dunque non un singolo modello europeo per gestire il passaggio dall'opinione alla rappresentanza politica, bensì uno spettro.



La **Romania** ha messo in primo piano **l'integrità** della rappresentanza stessa, accettando che l'intervento istituzionale possa azzerare un processo elettorale quando la manipolazione viene presentata come sufficientemente grave.



La **Germania**, al contrario, esemplifica un modello giuridicizzato di **democrazia protetta** in cui limitare la rappresentanza politica è concettualmente possibile, ma incanalato attraverso soglie legali elevate.



L'**Italia** si colloca nel mezzo: possiede un **divieto costituzionale antifascista** di ricostituire il disciolto partito fascista, eppure la traduzione di tale divieto in scioglimenti o esclusioni è stata storicamente contingente e rara.

# LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

## SCUDO EUROPEO PER LA DEMOCRAZIA: OBIETTIVI E TENSIONI



### L'INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE UE

L'ultimo sviluppo in questo campo è la proposta della Commissione di delineare uno **Scudo europeo per la democrazia**, volto a proteggere i processi democratici dalla manipolazione delle informazioni e dalle ingerenze straniere, nonché a rafforzare la resilienza dello spazio informativo, garantire la credibilità delle elezioni e l'indipendenza dei media.



### IL FUNZIONAMENTO

In tal senso, lo Scudo funziona meno come una “legge sulla libertà di parola” e più come un **ombrello per gli strumenti di autodifesa democratica** (e in un certo senso di difesa nazionale), cercando di coordinare gli strumenti normativi esistenti e ampliando al contempo l'attenzione all'integrità elettorale e alla resilienza sociale. Ciò non elimina le tensioni centrali, ossia il rischio della rimozione preventiva.<sup>[1]</sup>



### LE CRITICITÀ

Qualsiasi regime di mitigazione del rischio può creare incentivi alla rimozione eccessiva di contenuti, a un'attenzione disomogenea tra le diverse lingue o allo spostamento del dibattito controverso verso spazi meno visibili. Può anche generare problemi di legittimità se tali misure vengono percepite come **politicamente selettive**, in particolare in contesti nazionali polarizzati.

<sup>[1]</sup> <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=52181>

# LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

## DIRITTI POLITICI E PARTITI DI FRANGIA

La **libertà di espressione** è solo una parte di un'architettura più ampia di diritti politici che include anche associazione, assemblea e la capacità di organizzarsi collettivamente per competere per il potere. I partiti sono il veicolo principale attraverso cui le idee si stabilizzano in programmi, si traducono in candidati e vincono elezioni.

È anche qui che lo Stato di diritto diventa più di una garanzia contro la censura: diventa **l'insieme dei vincoli che determina quali forme di organizzazione politica siano ammissibili**, come una democrazia possa difendersi da attori anti-democratici e quali istituzioni abbiano l'autorità di tracciare queste linee. In questo senso, il dibattito è significativo in tutta Europa, dove ogni Paese mostra approcci giuridico-politici differenti.

## IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI SOVRANAZIONALI

In questo quadro, la sfida per le istituzioni sovranazionali europee non è probabilmente quella di omogeneizzare le diverse identità costituzionali nazionali, ma di **agire come connettore**.

Da un lato, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (riconosciuta anche dall'Unione Europea come vincolante) ha sviluppato un approccio strutturato ai sensi degli articoli 10 e 11 della CEDU, in cui il **pluralismo** è la condizione predefinita della democrazia e le restrizioni ai partiti e al discorso politico devono essere giustificate secondo rigorosi standard di proporzionalità.

Dall'altro lato, la Corte di Giustizia dell'UE ancora la coerenza interna dell'Unione attorno ai **requisiti dello stato di diritto**, collegando gli obblighi di appartenenza all'UE a una protezione giurisdizionale effettiva e a garanzie istituzionali.

# LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

## ROMANIA: INTEGRITÀ ELETTORALE E “AUTODIFESA” ISTITUZIONALE

Il caso rumeno, per esempio, è istruttivo perché ha messo sotto pressione questo diritto politico:



### LE ELEZIONI

L'annullamento del primo turno delle votazioni presidenziali da parte della **Corte Costituzionale** alla fine del 2024, giustificato da preoccupazioni di legalità e integrità, è stato analizzato come un intervento senza precedenti nel processo elettorale, esplicitamente collegato ad accuse di interferenza russa e manipolazione coordinata online.



### LA RAPPRESENTANZA POLITICA IN PERICOLO

La decisione non ha preso di mira una tendenza politica in senso stretto, quanto piuttosto le condizioni stesse in cui la **rappresentanza politica** veniva a costituirsi, sulla premessa che la manipolazione avesse compromesso la correttezza del processo elettorale.



### LE CRITICITÀ

Tale **“autodifesa” istituzionale** può essere democraticamente giustificata in linea di principio, ma diventa sensibile quando le motivazioni, le prove e le procedure sono percepite come opache o improvvisate, specialmente se la decisione ha effetto su votazioni già in corso per parti dell'elettorato all'estero.<sup>[1]</sup>

<sup>[1]</sup> <https://www.theguardian.com/world/2025/apr/25/romania-ploiesti-city-appeals-court-ruling-presidential-election>

# LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

## GERMANIA: DEMOCRAZIA DIFENSIVA, STRUMENTI INTERMEDI E CONTROBILANCIAMENTI



### IL MODELLO TEDESCO

La Germania offre una versione diversa del medesimo problema e dottrinalmente più improntata alla **“democrazia protetta”**: la rappresentanza politica delle idee è tutelata, ma non in modo incondizionato.

Il modello della Legge Fondamentale accetta che una società aperta possa porre confini costituzionali contro le organizzazioni che cercano di abolire l'ordinamento fondamentale democratico e liberale, ma insiste sul fatto che l'esclusione avvenga attraverso procedure giustificate piuttosto che tramite la discrezionalità dell'esecutivo.



### IL CASO DI AFD

Il dibattito al Bundestag sull'opportunità di avviare procedimenti contro **Alternative für Deutschland (AfD)** esemplifica questa logica; iniziative politiche trasversali a livello parlamentare hanno cercato di verificare la legittimità del partito davanti alla Corte Costituzionale Federale, facendo esplicito affidamento sui **meccanismi costituzionali** piuttosto che su un divieto di natura politica.

# LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

## GERMANIA: DEMOCRAZIA DIFENSIVA, STRUMENTI INTERMEDI E CONTROBILANCIAMENTI



### IPOTESI DI NON COMPATIBILITÀ

La preoccupazione parlamentare non è rimasta isolata. Nel maggio 2025, per esempio, l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione ha classificato il partito in questione come incompatibile con l'ordine democratico e ha messo in guardia rispetto ad una sua possibile elezione, rafforzando così la percezione di un **rule of law** basato su meccanismi tecnici più che politici.<sup>[1]</sup> Nonostante questo, la Corte Costituzionale tedesca ha scelto per ora di consentire al partito di operare e anzi è intervenuto a tutela dello stesso in diverse occasioni.<sup>[2]</sup>

A tal riguardo, è interessante notare il caso della rivista di estrema destra "Compact" ritenuta vicino all'AfD. Il 16 luglio 2024, quando la Ministra dell'Interno federale, Nancy Faeser, decise di mettere al bando la rivista e la società editrice il Tribunale Amministrativo Federale (Bundesverwaltungsgericht - BVerwG) annullò la sospensione definendola **non proporzionale**.<sup>[3]</sup>

<sup>[1]</sup> <https://www.eunews.it/en/2025/05/05/german-intelligence-classifies-afd-as-far-right-group/>

<sup>[2]</sup> <https://www.aljazeera.com/news/2020/6/9/germanys-far-right-afd-wins-symbolic-court-case-against-minister>

<sup>[3]</sup> <https://apnews.com/article/germany-far-right-magazine-compact-ban-bb0b27f7924f697ba42a0118ddf459d2>

# LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

## ITALIA: DIVIETO COSTITUZIONALE ANTI-FASCISTA E LIMITI APPLICATIVI



### LA SPECIFICITÀ DELLA PENISOLA

In questo scenario, l'Italia può essere integrata come una terza prospettiva che non rappresenta né una replica della crisi dell'integrità elettorale della Romania, né un riflesso del meccanismo di "democrazia protetta" della Germania, quanto piuttosto un caso di divieto costituzionale esplicitamente formulato contro la riorganizzazione "sotto qualsiasi forma" del disciolto partito fascista.



### IL SALUTO ROMANO

Anche in questo caso i confini sono complessi. Nel 2024, per esempio, la Corte di Cassazione ha stabilito che il **"saluto romano"** è punibile solo laddove comporti un pericolo concreto di ricostituzione del partito fascista o minacci l'ordine pubblico, una formulazione che restringe l'ambito della **responsabilità penale**.

Allo stesso tempo, negli ultimi 30 anni, solo un partito è stato messo fuori legge e sciolto in Italia perché in violazione della Costituzione.<sup>[1]</sup>

<sup>[1]</sup> Fronte Nazionale by the Italian Constitutional Court in 2000

# DIRITTI UMANI

## IL NODO DELL'INCITAMENTO ALL'ODIO

Il punto in cui il dibattito sulla libertà di espressione si inasprisce più frequentemente, trasformandosi in richieste di vincoli legali, è **l'incitamento all'odio** (hate speech).



### UN LIMITE ALLA LIBERTÀ ESPRESSIVA

Nella gran parte del dibattito occidentale, l'odio è trattato come la categoria che rende **espliciti i limiti della libertà espressiva**, poiché viene invocato per sostenere che la parola può essere usata per offendere, organizzare l'intimidazione, normalizzare la disuguaglianza e prefigurare misure che eroderebbero i diritti dei gruppi presi di mira.



### IL PILASTRO DELLA DEMOCRAZIA

Allo stesso tempo, le Corti europee generalmente assumono che la protezione dei diritti umani sia un pilastro inalienabile della democrazia che non può essere abbattuto dalla volontà politica.



### LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE

Questo è anche il motivo per cui l'incitamento all'odio è spesso accostato alla libertà di associazione. La controversia non riguarda solo ciò che si può dire, ma se agli attori che mobilitano l'ostilità debba essere permesso di operare come partecipanti ordinari e quali proposte politiche possano essere legittime in una società democratica.

**L'argomentazione** basata sullo stato di diritto è quindi **strutturale**: la politica democratica richiede vincoli legali per prevenire pregiudizi sociali che potrebbero tradursi in una vulnerabilità sistematica per le minoranze.

# DIRITTI UMANI

## DIRITTI UMANI E POLICY: MIGRAZIONI E SECURITIZZAZIONE



### LE CATEGORIE FRAGILI

La sensibilità su questo tema collega quindi la libertà di parola alle scelte politiche concrete e alle proposte che possono essere più o meno in linea con lo stato di diritto. Nella maggior parte dei Paesi occidentali, la legislazione vigente è volta a **proteggere gruppi di individui** che oggi sono ritenuti particolarmente esposti e fragili, come i migranti e le associazioni LGBTQIA+.



### SECURITIZATION

Per quanto riguarda i migranti, la questione intreccia drammatiche sfide sui diritti umani con la crescente pressione per un approccio in favore della **sicurezza** (*securitization*). Questo approccio è sempre più visibile nella politica, nelle strategie d'azione e nello spazio online in tutta Europa. L'ansia dell'opinione pubblica riguardo alla sicurezza in relazione ai **flussi migratori** verso l'Europa ha spinto diversi governi europei a compiere scelte politiche specifiche che hanno messo in tensione la sicurezza da un lato e i diritti umani dall'altro.



### PROTOCOLLO ITALIA-ALBANIA

In Italia, il recente caso centrale è stato il **protocollo Italia-Albania** per il trasferimento di determinate categorie di persone intercettate in mare per il trattamento offshore e/o la detenzione da un paese all'altro. Nonostante le chiare scelte politiche, le corti nazionali ed europee sono intervenute ripetutamente.

Nel 2024, un tribunale italiano ha bloccato le procedure di frontiera accelerate che avrebbero permesso di trattenere i migranti in Albania, sottolineando che il governo italiano non poteva determinare una lista fissa di Paesi di origine sicuri.

# DIRITTI UMANI

## ITALIA-ALBANIA: ESTERNALIZZAZIONE E CONTROLLO GIUDIZIARIO

A seguito di un rinvio, la **Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE)** ha stabilito che i governi dell'UE possono redigere tale lista (se in linea con le disposizioni europee) ma ha lasciato il giudice nazionale libero di decidere caso per caso e di valutare indipendentemente la sicurezza del Paese di origine.<sup>[1]</sup>

Anche in questo caso il dibattito in Europa consta di similitudini e differenze.

## FRANCIA: REQUISITI DI INTEGRAZIONE E AMMISSIBILITÀ

In Francia, per esempio il filo conduttore saliente finora non è l'esternalizzazione, bensì l'uso dei **requisiti di integrazione e di ammissibilità**. La legge sull'immigrazione francese adottata nel dicembre 2023 è stata parzialmente annullata dal Consiglio Costituzionale il 25 gennaio 2024, con un numero significativo di disposizioni censurate, rafforzando il punto istituzionale secondo cui l'inasprimento dello status dei migranti è piuttosto una questione procedurale di stato di diritto, anziché una libera scelta politica.<sup>[2]</sup>

<sup>[1]</sup> <https://www.giurisprudenzapenale.com/2025/08/01/la-sentenza-della-cgue-sulla-designazione-di-un-paese-terzo-come-paese-di-origine-sicuro/>

<sup>[2]</sup> <https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/2024/2023863DC.htm>

# DIRITTI UMANI

## LGBTQIA+: POLONIA (FINE “ZONE LGBT-FREE”) E RIFORME PENALI

La questione LGBTQIA+ segue un percorso parallelo. In **Polonia**, il cambiamento recente più visibile è stato lo smantellamento delle risoluzioni per la creazione di “zone libere dall’ideologia LGBT” adottate dai comuni negli anni precedenti. **Human Rights Watch** riferisce che nel maggio 2025 l’ultima risoluzione locale di questo tipo è stata abolita, segnando la fine delle zone libere come fenomeno formale di governo locale. Parallelamente, un distinto binario legale riguarda i discorsi d’odio nei confronti di questa comunità e altre: fonti di monitoraggio riportano il lavoro del governo su emendamenti volti a estendere le tutele per i crimini legati alla **discriminazione sessuale**, equiparandoli al **razzismo** (attraverso proposte di riforma del Codice Penale discusse nel 2024).<sup>[1]</sup>

<sup>[1]</sup> <https://www.hrw.org/news/2025/05/16/poland-ends-lgbt-free-zone>

## LGBTQIA+: ITALIA (SURROGACY E RICONOSCIMENTO ALLA NASCITA)

In Italia, un tema sensibile legato all’ambito LGBTQIA+ è stata la criminalizzazione della **maternità surrogata estesa** (o reato universale) che rende illegale per i cittadini italiani il ricorso a tale pratica all’estero, punendolo con la reclusione.

Tuttavia, la Corte Costituzionale italiana ha stabilito che fosse incostituzionale negare il riconoscimento legale alla nascita alla madre “intenzionale” in alcuni casi di **procreazione medicalmente assistita** effettuata all’estero da coppie lesbiche, consentendo la registrazione di due madri sui certificati di nascita nelle circostanze esaminate dalla sentenza.<sup>[2]</sup>

<sup>[2]</sup> <https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/lesbian-mothers-win-legal-status-italy-ivf-ruling-2025-05-22>

# CONCLUSIONI

## STATO DI DIRITTO COME CONDIZIONE ABILITANTE

Nelle democrazie contemporanee, lo stato di diritto non è una tutela aggiuntiva rispetto alle elezioni, bensì una **condizione abilitante** per avere un sistema equo e funzionale. Ciò che distingue in ultima analisi il governo democratico dal dominio della maggioranza è che il potere politico viene esercitato attraverso regole note e **vincolato dai diritti**.

Questo rende lo stato di diritto un elemento centrale della legittimità democratica; esso definisce come vengono prese le decisioni, come l'autorità viene limitata e come i conflitti restino governabili senza scivolare nella coercizione. In tutti i sistemi occidentali, questo equilibrio poggia su un **patto istituzionale** tra politica e organi terzi, come la magistratura, gli organi di vigilanza e gli enti internazionali.

I governi e i parlamenti mantengono il mandato di stabilire obiettivi collettivi e attuare politiche ma all'interno di un quadro di vincoli legali che non controllano a proprio piacimento.

## PRESSIONI ATTUALI E DOMANDA FINALE

Le corti, da parte loro, non dovrebbero sostituire la politica ma delimitare i confini che mantengono la competizione politica compatibile con la parità dei diritti e l'**equità procedurale**.

Sotto le attuali pressioni, quali **polarizzazione, governance del discorso digitale** e **manipolazioni straniere**, questo patto è sempre più messo alla prova. Negli ultimi anni, la tensione tra Stati Membri e Corti europee è stata crescente, in alcuni casi in modo palese (si pensi ai casi di Polonia e Ungheria) e altri in modo meno evidente ma altrettanto **problematico**.

La questione centrale è quindi concordare un nuovo patto tra politica e procedure, e **riconciliare** così il **sistema di voto democratico** con lo **stato di diritto**.